



Allegato 2

Serie completa delle modifiche apportate alla formulazione originaria del Liquidity Coverage Ratio del dicembre 2010

Attività liquide di elevata qualità (HQLA)

Ampliamento della definizione di HQLA includendo le attività di secondo livello B, con scarti di garanzia e massimali più elevati

- Obbligazioni societarie con rating da A+ a BBB–, con uno scarto di garanzia del **50%**
- Determinati titoli azionari non vincolati, con uno scarto di garanzia del **50%**
- Determinati titoli garantiti da mutui residenziali con rating pari o superiore ad AA, con uno scarto di garanzia del **25%**

Aggregato delle attività di secondo livello B soggetto a un massimale del **15%** del totale delle HQLA dopo l'applicazione degli scarti di garanzia

Requisito di rating per le attività di secondo livello

- Uso delle scale di rating locali e inclusione delle commercial paper idonee

Fruibilità del pool di liquidità

- Inserimento di disposizioni indicanti l'aspettativa che le banche attingano al pool di HQLA nei periodi di tensione

Requisiti operativi

- Affinamento e precisazione dei requisiti operativi per le HQLA

Funzionamento del massimale sulle HQLA di secondo livello

- Revisione e miglioramento del funzionamento del massimale sulle attività di secondo livello

Trattamenti alternativi per le attività liquide (ALA)

- Elaborazione di trattamenti alternativi e inserimento di una quarta opzione per le banche operanti nel rispetto della Sharia

Riserve detenute presso le banche centrali

- Precisazione delle disposizioni al fine di confermare che le autorità di vigilanza nazionali sono libere di includere o escludere dalle HQLA, secondo quanto ritengono opportuno, le riserve obbligatorie detenute presso le banche centrali (nonché i depositi overnight e determinati depositi a scadenza)



Afflussi e deflussi

Depositi assicurati

- Riduzione dal **5 al 3%** del fattore di deflusso per determinate tipologie di depositi al dettaglio assicurati
 - Riduzione dal **40 al 20%** del fattore di deflusso per i depositi non operativi integralmente assicurati collocati da società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali ed enti del settore pubblico (ESP)
-

Depositi delle società non finanziarie

- Riduzione dal **75 al 40%** del fattore di deflusso per i depositi “non operativi” collocati da società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali ed ESP
-

Linee di liquidità irrevocabili a favore di società non finanziarie

- Precisazione della definizione di linee di liquidità e riduzione dal **100 al 30%** del fattore di deflusso per la quota inutilizzata delle linee di liquidità irrevocabili a favore di società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali ed ESP
-

Linee di liquidità e di credito irrevocabili non finanziate fra società finanziarie

- Distinzione tra linee di liquidità e di credito fra banche e fra società finanziarie, e riduzione dal **100 al 40%** del fattore di deflusso per le linee di liquidità e di credito fra banche
-

Strumenti derivati

- Inclusione nell'LCR, con tasso di deflusso del **100%**, di altri rischi collegati ai derivati (relativi alla sostituzione delle garanzie reali e alle garanzie in eccesso che la banca è contrattualmente tenuta a restituire/fornire alla controparte su richiesta di quest'ultima)
 - Introduzione di un metodo standardizzato per il rischio di liquidità relativo alle variazioni nel valore di mercato delle posizioni in derivati
 - Ipotesi di un deflusso netto dello **0%** per i derivati (e gli impegni) contrattualmente garantiti da HQLA
-

Credito al commercio

- Inserimento di disposizioni indicanti l'aspettativa che si applichi un tasso di deflusso basso (**0-5%**)
-

Equivalenza delle operazioni con la banca centrale

- Riduzione dal **25 allo 0%** del tasso di deflusso sulle operazioni di finanziamento garantito prossime a scadenza con le banche centrali
-

Client servicing brokerage

- Precisazione del trattamento delle operazioni relative al client servicing brokerage (che conducono generalmente a un **aumento dei deflussi netti**)
-



Altre modifiche

Chiarimenti relativi al testo delle disposizioni

- Vari chiarimenti sul testo delle disposizioni al fine di promuovere un'applicazione coerente e ridurre le opportunità di arbitraggio (ad esempio relativamente ai depositi operativi della clientela all'ingrosso, ai flussi finanziari collegati alle operazioni in derivati e ai prestiti a scadenza indeterminata). Inserimento delle risposte alle domande frequenti pubblicate in precedenza

Introduzione graduale dell'LCR concordata a livello internazionale

- Il valore minimo dell'LCR nel 2015 sarà del **60%** e aumenterà di **10 punti percentuali l'anno** per raggiungere il 100% nel 2019
-